

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽⁴⁾, il Consiglio è tenuto a riesaminare tale regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1993;

considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia, la semplificazione e la trasparenza delle politiche strutturali;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce gli obiettivi prioritari dell'azione svolta dalla Comunità per il tramite dei Fondi strutturali, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la Comunità ha avviato una riforma della politica agricola comune, comprendente anche misure strutturali destinate in particolare alla promozione dello sviluppo rurale;

considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4042/89 ⁽⁵⁾; che le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4028/

86 ⁽⁶⁾; che il finanziamento di tali azioni si avvale di vari mezzi di bilancio, alcuni dei quali di pertinenza del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento»; che per riunire l'insieme di tali mezzi in un unico strumento finanziario, il regolamento (CEE) n. 2080/93 ⁽⁷⁾ ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che, fornendo tale strumento unico un contributo al conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 130 A del trattato, è opportuno coordinarne gli interventi con quelli dei Fondi strutturali; che occorre pertanto estendere a detto strumento l'insieme delle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali;

considerando che i Fondi strutturali costituiscono gli strumenti privilegiati per rimediare alle perturbazioni socioeconomiche che la revisione della politica comune della pesca potrebbe determinare in alcune zone litoranee; che, fermo restando quanto previsto per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è dunque opportuno adeguare i criteri di ammissibilità relativi agli obiettivi n. 2 e n. 5b) in modo da tener conto di tale problematica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 792/93 ⁽⁸⁾ ha creato uno strumento finanziario temporaneo di coesione mediante il quale la Comunità contribuisce finanziariamente all'esecuzione di progetti relativi all'ambiente e alle reti transeuropee di infrastrutture per i trasporti in Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, con l'esigenza per ciascuno di tali paesi di disporre di un programma di convergenza, sottoposto all'esame del Consiglio, volto ad evitare un eccessivo disavanzo pubblico; che detto regolamento, collocandosi nella prospettiva dell'istituzione del Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del trattato, previsto dal trattato sull'Unione europea, ha carattere temporaneo e sarà riesaminato entro il 31 dicembre 1993; che lo strumento finanziario all'uopo previsto, eventualmente modificato (in appresso denominato «strumento finanziario di coesione»), deve rientrare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2052/88; che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93, nessun elemento di spesa può beneficiare al tempo stesso di un contributo di tale strumento e di un contributo del FEAOG, del Fondo sociale europeo (FSE) o del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

considerando che gli obiettivi n. 3 e n. 4 sono destinati, rispettivamente, a lottare contro la disoccupazione di

⁽¹⁾ GU n. C 118 del 28. 4. 1993, pag. 21.

⁽²⁾ Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1).

⁽⁷⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.